

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 906/2009/JF - Controversia riguardante il recupero di importi versati indebitamente**

Decisione

**Caso 906/2009/JF - Aperto(a) il 26/06/2009 - Decisione del 18/10/2010**

Nel retribuire la denunciante, un agente ausiliario, la Commissione ha commesso una serie di errori: innanzi tutto, ha trattenuto importi spettanti alla denunciante; successivamente ha versato assegni ai quali la denunciante non aveva diritto e, infine, ha nuovamente corrisposto alla denunciante una somma che non le avrebbe dovuto erogare.

La Commissione ha recuperato parte dell'importo totale versato in eccedenza alla denunciante. In una denuncia al Mediatore, tuttavia, quest'ultima ha contestato il recupero della parte restante di tale importo e ha avvalorato la sua tesi evidenziando i numerosi errori commessi dalla Commissione nonché la difficile situazione finanziaria in cui versava all'epoca.

Il Mediatore ha osservato che la Commissione era legittimata a recuperare l'importo in questione dalla denunciante. Tuttavia, in una proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha invitato la Commissione ad assumersi la responsabilità dei suoi reiterati errori amministrativi rinunciando al recupero.

La Commissione si è dimostrata disponibile a collaborare con il Mediatore al fine di garantire l'esito favorevole della denuncia e ha annullato la sua richiesta di rimborso. Nella sua decisione, il Mediatore ha accolto con favore l'approccio della Commissione e ha archiviato il caso.

### **Il contesto della denuncia**

1. Dal 1° giugno 2001 al 31 ottobre 2003 il denunciante ha lavorato per la Commissione europea come agente ausiliario. Essa ha fornito la prova di avere un figlio, per il quale la



Commissione le ha versato un assegno per figli a carico.

2. Nel novembre 2001, a causa di un errore di codifica nel suo sistema di pagamenti, la Commissione ha concesso al denunciante un assegno per un secondo figlio a carico (il "secondo assegno" [1] ), retrodatato all'agosto 2001.
3. Nel dicembre 2001 il denunciante ha ricevuto la seconda indennità per il periodo compreso tra agosto e novembre 2001. Dal dicembre 2001 al febbraio 2003 il denunciante riceveva la seconda indennità mensile. Nel marzo 2003, la situazione è stata riportata alla normalità [2] . L'importo totale versato per errore per la seconda indennità ammontava a EUR 5 162,38.
4. Il 7 aprile 2003 la Commissione ha informato il denunciante di aver commesso l'errore di cui sopra e l'ha invitata a partecipare a una riunione al fine di discutere le implicazioni finanziarie per lei.
5. Il denunciante non ha partecipato ad una riunione con la Commissione. Ha risposto che non avrebbe accettato alcun recupero.
6. Il 23 aprile 2003 la Commissione ha informato il denunciante che, secondo i suoi calcoli definitivi, l'importo pagato in eccesso ammontava a 3 368,40 EUR. La Commissione ha spiegato di aver raggiunto la cifra di cui sopra deducendo 1 793,98 EUR dall'importo complessivo di 5 162,38 EUR. L'importo dedotto corrispondeva ad una somma che era stata dedotta per errore dallo stipendio della denunciante, sulla base dell'erronea supposizione che quest'ultima ricevesse indennità da altre parti. Questo, infatti, si è rivelato non essere il caso.
7. Il 24 aprile 2003 la Commissione ha informato la denunciante che, al fine di recuperare l'importo totale dovuto, vale a dire EUR 3 368,40, essa avrebbe trattenuto rate mensili di EUR 842,10 dal suo stipendio per i mesi da maggio ad agosto 2003, periodo in cui il suo contratto sarebbe cessato.
8. Il 23 giugno 2003 la Commissione ha informato la denunciante che, a seguito di una proroga eccezionale del suo contratto, aveva stabilito che l'importo rimanente da recuperare ammontava a 1 684,20 EUR. Essa ha informato la denunciante che tale importo sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili di 421,05 EUR dal suo stipendio per i mesi da luglio a ottobre 2003, periodo in cui il suo contratto prorogato sarebbe cessato.
9. Il 14 maggio 2003 la Commissione ha versato alla denunciante, sempre per errore, 1 793,98 EUR, in aggiunta al suo stipendio per quel mese. Questo errore è sorto a causa di errori verificatisi durante il passaggio da un vecchio a un nuovo sistema di pagamento.
10. Il 14 dicembre 2006 e il 1° febbraio 2007 la Commissione ha cercato di informare la denunciante del pagamento di cui sopra, che era stato effettuato per errore mediante due lettere raccomandata inviate al suo indirizzo. Queste lettere sono state restituite con la dicitura "indirizzo assente".



- 11.** Nel frattempo, il denunciante ha iniziato un nuovo periodo di occupazione presso la Commissione, in qualità di agente temporaneo.
- 12.** L'11 aprile 2007 la Commissione ha inviato alla denunciante un messaggio di posta elettronica in cui la informava del suddetto pagamento di EUR 793.98, che era stato effettuato per errore. Il denunciante non ha risposto.
- 13.** Il 27 luglio 2007 la Commissione ha inviato al denunciante una nota di addebito n. 3240907257 (la "nota di debito") per posta raccomandata ed e-mail, chiedendo il rimborso dell'importo summenzionato entro il 9 settembre 2007. La denunciante ha risposto lo stesso giorno, affermando che il denaro era già stato trattenuto dal suo stipendio al momento in questione.
- 14.** Il 20 settembre 2007, in assenza di pagamento, la Commissione ha inviato al denunciante un sollecito mediante lettera raccomandata. Questa lettera è stata restituita con la dicitura "non reclamato" (" *non réclamée*").
- 15.** Il 18 ottobre 2007 il denunciante contestava la legittimità della nota di addebito e si rifiutava di rimborsare l'importo in questione.
- 16.** Il 20 novembre 2007 la Commissione ha risposto al denunciante e ha spiegato nuovamente in che modo il debito era sorto. Essa ha richiamato la sua attenzione sul fatto che, come già sapeva, la Commissione le aveva erroneamente versato una seconda indennità per un importo complessivo di EUR 5 162.38. A tale riguardo, la Commissione ha fatto riferimento al suo messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2003 e ha sottolineato che, in tale comunicazione, essa aveva informato la denunciante che, al fine di compensare il saldo dovuto, non avrebbe ricevuto l'importo di EUR 1 793.98 a cui aveva effettivamente diritto. Tuttavia, tale importo di 1 793,98 EUR non è stato trattenuto dalla Commissione come annunciato. Il pagamento di 1 793,98 EUR, effettuato il 14 maggio 2003, è stato pertanto effettuato per errore [ 3]. Di conseguenza, 1 793,98 EUR, una parte del debito iniziale di 5 162,38 EUR, non è mai stata recuperata. La Commissione ha ammesso che "[i] t era vero e molto deplorabile " che il fascicolo del denunciante conteneva una serie di errori [4] , ma era, tuttavia, anche vero che la Commissione aveva pagato in eccesso il denunciante e, pertanto, doveva richiedere la restituzione degli importi pagati in eccesso. Anche se la Commissione non ha scritto al denunciante fino al 14 dicembre 2006, [5] , informandola della situazione e chiedendole di rimborsare 1 793,98 EUR, che le erano stati versati per errore, la Commissione era ancora entro il termine di cinque anni per avere diritto, e persino obbligato, a chiedere la restituzione degli importi indebitamente versati. Tuttavia, alla luce delle circostanze del denunciante, la Commissione era pronta ad accettare il pagamento di tale importo in rate mensili di 150 EUR per un periodo di 11 mesi, con un'ultima rata di 143,98 EUR.
- 17.** Il 28 novembre 2007 la denunciante ha rifiutato di rimborsare tale importo alla Commissione, sottolineando che era disoccupata e non era in grado di effettuare il rimborso.
- 18.** Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha invitato la denunciante a fornirle informazioni sul



suo reddito entro il 28 dicembre 2007. In particolare, ha chiesto informazioni dettagliate sulla sua indennità di disoccupazione e sulla sua situazione familiare per poter elaborare un piano di rimborso più compatibile con i suoi mezzi finanziari. Il denunciante non ha risposto.

**19.** Il 29 gennaio 2008 la Commissione ha inviato alla denunciante un sollecito, invitandola a rispondere entro l'11 febbraio 2008. In assenza di risposta, la Commissione ha dichiarato che avrebbe proceduto ad un rimborso forzato.

**20.** Il 1° febbraio 2008 la denunciante ha risposto negando di essere debitrice e chiedendo alla Commissione di smettere di molestarla.

**21.** Il 7 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione (la "decisione"), ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, del trattato CE [6], relativa al recupero delle quote indebitamente percepite da un ex agente ausiliario. Ha dichiarato il denunciante un debitore per l'importo principale, maggiorato degli interessi di mora, per un totale di 1 903,88 EUR.

**22.** Il 23 marzo 2009 un ufficiale giudiziario ha inviato al denunciante una copia della decisione e l'ha condannata a versare alla Commissione l'importo principale, maggiorato degli interessi di mora, per un importo totale di EUR 2 188,34 a tale data. Il pagamento doveva essere effettuato entro 15 giorni, pena il sequestro dei suoi beni mobili.

**23.** Il 26 marzo 2009 il denunciante ha scritto alla Commissione chiedendole di interrompere la procedura di recupero. Ha sottolineato gli errori commessi dalla Commissione e ha sottolineato che in passato aveva già mantenuto il 30 % del suo stipendio. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, non disponeva di mezzi finanziari per rimborsare l'importo in questione.

**24.** Il 7 aprile 2009 il denunciante si è rivolto per la prima volta al Mediatore e ha denunciato la questione di cui sopra. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di sospendere la procedura di recupero fino alla decisione del Mediatore.

**25.** La denunciante ha successivamente informato i servizi del Mediatore che il suo ultimo contratto con la Commissione era terminato nel maggio 2009. Ha dichiarato che si aspettava di iniziare a percepire l'indennità di disoccupazione mensile belga di circa 1 200 EUR. Nel giugno 2009, cioè dopo aver presentato la sua denuncia al Mediatore, la denunciante non aveva ancora beneficiato di tale beneficio.

## **Oggetto dell'indagine**

**26.** Il denunciante ha affermato che la richiesta della Commissione di rimborso di 2 188,34 EUR (l'importo del debito del 23 marzo 2009) era ingiusta.

**27.** Il denunciante ha affermato che la Commissione dovrebbe annullare la sua richiesta di rimborso.



## **L'inchiesta**

**28.** Il 26 giugno 2009 il Mediatore ha trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea per un parere.

**29.** Nella stessa data, e il 16 luglio 2009, la denunciante ha inviato al Mediatore ulteriore corrispondenza per chiarire la sua denuncia. Il Mediatore ha trasmesso tale corrispondenza al Presidente della Commissione europea e ha chiesto che il parere della Commissione tenga conto dei chiarimenti ivi contenuti.

**30.** Il 21 ottobre 2009 il Mediatore ha ricevuto il parere della Commissione, che ha trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. La denunciante ha prima presentato alcune informazioni supplementari e poi ha presentato le sue osservazioni sul parere della Commissione il 29 ottobre 2009.

**31.** Il 2 marzo 2010 i servizi della Mediatrice e la denunciante hanno discusso per telefono le questioni relative alla sua denuncia.

**32.** Il 3 marzo 2010 la denunciante ha completato le sue osservazioni trasmettendo al Mediatore un documento relativo alla sua situazione finanziaria.

**33.** Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alla denuncia. Egli ha pertanto effettuato una constatazione provvisoria di cattiva amministrazione e, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del suo statuto, ha proposto una soluzione amichevole alla Commissione.

**34.** L'8 luglio 2010 il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione, che ha trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Sebbene non siano pervenute osservazioni in risposta all'invito di cui sopra, il Mediatore ha preso in considerazione a tal fine un'ulteriore corrispondenza pervenuta dal denunciante nel frattempo, il 29 maggio 2010.

## **Analisi e conclusioni del Mediatore**

### **A. L'accusa di iniquità e la relativa pretesa**

#### **Argomenti presentati al Mediatore**

**35.** Il denunciante ha affermato che la richiesta di rimborso della Commissione per 2 188,34 EUR (l'importo del debito del 23 marzo 2009) era iniqua.

**36.** A sostegno di tale affermazione, la denunciante ha sostenuto che la Commissione i) era



consapevole del fatto che era disoccupata e non disponeva di mezzi per pagare l'importo di cui sopra; II) ha effettuato i pagamenti indebiti sapendo di avere un solo figlio e non due; e iii) dopo aver scoperto il suo errore e aver successivamente mantenuto 3 368,40 EUR, lo stesso errore è stato commesso ancora una volta. Quest'ultimo errore ha dato luogo alla domanda di rimborso di cui sopra.

**37.** Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione le argomentazioni di cui sopra e annullare la sua richiesta di rimborso.

**38.** Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto sottolineato che la denunciante lavorava in seno alla Commissione in qualità di agente temporaneo quando ha presentato la sua denuncia al Mediatore e quando la Commissione ha avviato la procedura di recupero. Riceveva quindi uno stipendio e sarebbe stata in grado di pagare il suo debito. Tuttavia, non aveva alcuna intenzione di farlo. Ciò è stato attestato dalla mancata reazione alla lettera della Commissione del 14 dicembre 2007, che prevedeva il rimborso in rate compatibili con il suo reddito.

**39.** La Commissione ha poi fatto riferimento all'articolo 85 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee [7] ( "statuto dei funzionari"). Essa ha sottolineato che, sebbene gli importi in questione siano stati versati a seguito di un errore commesso dalla Commissione, alla luce della giurisprudenza applicabile [8] , ciò non ha alcuna conseguenza in quanto il suddetto articolo è applicabile proprio nei casi in cui l'amministrazione ha commesso errori e ha effettuato pagamenti irregolari. Il debito del denunciante era quindi indiscutibile e soggetto a rimborso.

**40.** Secondo la Commissione, i pagamenti in eccesso da essa effettuati non avrebbero potuto passare inosservati da un funzionario normalmente diligente. A tale riguardo, ha sottolineato che un tale funzionario non è esonerato dal controllo del suo stipendio e che egli è tenuto a conoscere le norme applicabili alla sua retribuzione. Nell'esercizio del suo dovere di diligenza, non è necessario che la persona in questione determini con precisione l'entità dell'errore dell'amministrazione. Se un funzionario nutre dubbi sulla legittimità di un pagamento ricevuto, solo questo è un motivo sufficiente per cui deve informare l'amministrazione per poter effettuare tutti i controlli necessari.

**41.** Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la denunciante non avrebbe potuto omettere di notare il pagamento di circa 1 000 EUR nel dicembre 2001 o, a seguito di tale pagamento, i pagamenti mensili di circa 300 EUR in aggiunta al suo stipendio. Il denunciante avrebbe dovuto informare l'amministrazione e consentirle di procedere a tutti i controlli necessari. Analogamente, alla luce delle spiegazioni fornitele dalla Commissione il 23 aprile 2003, il denunciante non poteva ignorare che gli EUR 1 793,98 versatile il 14 maggio 2003 erano il risultato di un errore, poiché proprio tale importo era esplicitamente menzionato nella lettera del 23 aprile 2003. Ne consegue che il denunciante avrebbe dovuto informare la Commissione e consentirle di effettuare tutti i controlli necessari.

**42.** La Commissione ha quindi sostenuto che il denunciante le doveva un importo di 1 793,98 EUR, maggiorato degli interessi di mora. Essa ha dichiarato di essere disposta ad accettare il pagamento sulla base di un piano di rimborso con rate che sarebbero compatibili con il reddito



del denunciante.

## **La valutazione preliminare del Mediatore che porta a una proposta di soluzione amichevole**

**43.** In primo luogo, il Mediatore ha osservato che la Commissione si è considerata legittimata, conformemente all'articolo 85 dello Statuto, a recuperare le somme in eccesso versate al denunciante a seguito di **una serie di propri errori amministrativi** .

**44. Il primo errore amministrativo** è stato l'errore ripetuto della Commissione, che si è verificato ogni mese dal dicembre 2001 al marzo 2003, di versare alla denunciante un'indennità alla quale non aveva diritto, vale a dire la seconda indennità. In totale, la Commissione ha pagato indebitamente al denunciante 5 162,38 EUR.

**45.** A tale riguardo, il Mediatore ha richiamato l'attenzione sulle bollette di pagamento per il dicembre 2001 e il gennaio 2002, che la Commissione ha presentato con il suo parere e che sono state trasmesse alla denunciante per le sue osservazioni. Il denunciante non li ha contestati. Questi attestano che, nel dicembre 2001, la Commissione ha effettuato cinque pagamenti al denunciante per un importo di 224,43 EUR ciascuno e, nel gennaio 2002, un pagamento di 232,73 EUR a titolo di seconda indennità.

**46.** Alla luce di tali elementi di prova, il Mediatore ha ritenuto ragionevole ritenere che il denunciante dovesse essere a conoscenza di tali pagamenti ripetuti. Alla luce del fatto che aveva un solo figlio e non due, doveva anche essere consapevole del fatto che tali pagamenti sono stati effettuati per errore. Ne consegue che sarebbe normale che la denunciante si aspettasse di dover rimborsare dal suo stipendio l'importo complessivo di **EUR 5 162,38, risultante** dal pagamento in eccesso considerato nel suo complesso.

**47.** Il 23 aprile 2003, tuttavia, la Commissione ha informato il denunciante che l'importo da rimborsare era inferiore a quello risultante dal pagamento in eccesso. La Commissione ha spiegato di aver commesso un **secondo errore amministrativo** deducendo erroneamente 1 793,98 EUR dallo stipendio del denunciante. Ha chiarito che tale importo non sarebbe stato rimborsato alla denunciante, ma sarebbe piuttosto detratto dal suo debito complessivo di 5 162,38 EUR nei confronti della Commissione. Secondo la comprensione da parte del Mediatore dei fatti pertinenti, la denunciante si è poi convinta che il suo debito nei confronti della Commissione ammontava a **3 368,40 EUR**.

**48.** Tuttavia, nel maggio 2003, a causa di una modifica del suo sistema di pagamento, la Commissione ha commesso un **terzo errore amministrativo** e ha **pagato** al denunciante **1 793,98 EUR**. Sebbene la denunciante abbia rimborsato l'importo totale di 3 368,40 EUR, come sostenuto dalla Commissione nella sua lettera del 23 aprile 2003, non ha adottato alcuna misura in risposta a tale pagamento finale che è stato effettuato per errore.

**49.** Era pertanto importante stabilire se il denunciante avrebbe potuto essere a conoscenza del



terzo errore amministrativo della Commissione. Ciò potrebbe avvenire effettuando un'analisi analoga a quella effettuata in precedenza per quanto riguarda il primo errore amministrativo della Commissione.

**50.** Né la Commissione né il denunciante hanno tuttavia presentato una copia della lettera del 23 aprile 2003, il Mediatore non poteva quindi attestare con certezza se tale lettera si riferisse all'importo di EUR 1 793.98 o al contenuto esatto di tale riferimento.

**51.** Il denunciante si era abituato ai ripetuti errori della Commissione. Le circostanze erano confuse, con un'azione della Commissione che contraddiceva un'altra. È quindi plausibile che la denunciante non sapesse se, nell'ottobre 2003, le detrazioni mensili sul suo stipendio avessero raggiunto un totale finale di EUR 5 162.38 o EUR 3 368.40. Il Mediatore non ha ritenuto che le lettere della Commissione del 24 aprile o del 23 giugno 2003 contribuissero a chiarire la confusione di cui sopra fornendo un piano di rimborso basato su trattenute mensili dallo stipendio del denunciante di prima, 842,10 EUR e successivamente 425,05 EUR.

**52.** Allo stesso modo, sebbene si possa sostenere che era ragionevole per la Commissione ritenere che il denunciante non avrebbe potuto ignorare il pagamento in eccesso della seconda indennità, il Mediatore non era affatto convinto che ciò continuasse a essere ragionevole alla luce della confusa serie di eventi che si sono susseguiti a seguito delle sue azioni. In primo luogo, la Commissione ha esplicitamente dichiarato di aver erroneamente dedotto un determinato importo dallo stipendio della denunciante, vale a dire un importo estraneo al suo debito derivante dal pagamento in eccesso della seconda indennità. Successivamente, essa ha rimborsato tale stesso importo, solo, infine, per chiedere nuovamente lo stesso importo, affermando che il rimborso non avrebbe dovuto essere effettuato in primo luogo, in quanto corrispondeva a un importo che avrebbe dovuto essere detratto dal debito del denunciante nei confronti della Commissione, vale a dire il debito derivante dal pagamento erroneo da parte della Commissione della seconda indennità.

**53.** In sintesi, nell'aprile 2003 la denunciante è stata informata per la prima volta di non dover rimborsare l'importo di 1 793,98 EUR in quanto la Commissione aveva commesso un errore. Quattro anni dopo, nell'aprile 2007, è stata infine informata che avrebbe dovuto rimborsare tale importo in quanto la Commissione aveva commesso, quasi quattro anni prima, l'ennesimo errore riguardante, ancora una volta, lo stesso importo.

**54.** La Commissione si è basata sulla giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia dell'Unione europea e sull'articolo 85 dello Statuto, che non escludono un'amministrazione dalla possibilità di chiedere indietro gli importi eventualmente versati per errore.

**55.** La giurisprudenza di cui sopra non dovrebbe tuttavia essere interpretata nel senso che consente di commettere errori amministrativi. Nel caso di specie, la Commissione ha commesso **ripetuti** errori amministrativi. La Commissione non ha certamente agito in un modo che ci si aspetterebbe da un'istituzione impegnata in una buona amministrazione. Piuttosto, le sue azioni potrebbero rivelarsi sproporzionate e incoerenti e rafforzare così una constatazione provvisoria di cattiva amministrazione [9].



**56.** Il Mediatore ha preso atto della decisione della Commissione di sospendere la procedura di recupero fino a quando non ha raggiunto una decisione sulla denuncia. A suo avviso, ciò indicava che la Commissione era pronta a cooperare con lui al fine di trovare l'esito più soddisfacente della controversia e di rettificare il caso di cattiva amministrazione individuato provvisoriamente in precedenza. Il Mediatore ha quindi invitato la Commissione a dimostrare di essere pienamente disposta ad accettare la responsabilità per il numero insolito di errori verificatisi nel caso di specie e a cancellare la sua richiesta di rimborso da parte del denunciante, che viveva di prestazioni di disoccupazione. Ha pertanto presentato la seguente proposta di soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo:

"Tenendo conto delle conclusioni del Mediatore, la Commissione potrebbe annullare la sua richiesta di rimborso."

## **Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole**

**57.** La Commissione ha tenuto conto dell'analisi e delle conclusioni provvisorie del Mediatore e ha accettato di annullare la sua richiesta di rimborso.

**58.** Il denunciante ha convenuto che la denuncia potesse essere archiviata e ha ringraziato il Mediatore.

## **Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole**

**59.** Il Mediatore accoglie con favore la cooperazione della Commissione per ottenere un esito soddisfacente della presente denuncia. Di conseguenza, chiude il caso.

## **B. Conclusioni**

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

**Il Mediatore accoglie con favore la cooperazione della Commissione per ottenere un esito soddisfacente della presente denuncia. Di conseguenza, chiude il caso.**

Il denunciante e il presidente della Commissione saranno informati di tale decisione.



P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 18 ottobre 2010

[1] Nell'originale francese: " *allocation pour une personne assimilée à un deuxième enfant à charge* "

[2] Nell'originale francese: "[i] *a situazione a été régularisée avec le salaire de mars 2003.* "

[3] Nell'originale francese: "[m] *alheusement, se montant de 1 793,98 EUR n'a pas été retenu et vous a été payé par erreur le 14 maggio 2003.* "

[4] Nell'originale francese: "[i] *est vrai et fort déplorable que votre dossier contienne une série d'erreurs...* "

[5] Nell'originale francese: "[L] *a première lettre vous informant et vous demandant de rembourser le 1 793,98 EUR n'a malheureusement été envoyée que le 14 décembre 2006.* "

[6] " *Le decisioni del... La Commissione che impone un obbligo pecuniario a persone diverse dagli Stati è esecutiva.* "Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, prevede una disposizione analoga all'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che"[a] *cts del... La Commissione (...) che impone un obbligo pecuniario a persone diverse dagli Stati è esecutiva* ".

[7] " *Qualsiasi somma pagata in eccesso deve essere recuperata se il destinatario era consapevole che non vi era alcun motivo dovuto per il pagamento o se il fatto del pagamento in eccesso era palesemente tale da non poterlo ignorare*".

[8] Causa T-324/04 *F/Commissione* , sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 16 maggio 2007, non ancora riportata nella Raccolta, punto 139 (nell'originale francese): " *... Le fait que l'administration a commis une négligence ou une erreur dans la détermination des droits pécuniaires d'un fonctionnaire est sans incidence sur l'application de l'article 85 du statut, qui présuppose précisément que l'administration a commis une erreur en procédant au versement irrégulier...* "

[9] Gli articoli 6 "Proporzionalità" e 10 "Aspettative, coerenza e consulenza legittime" del codice europeo di buona condotta amministrativa prevedono che:

*"il funzionario provvede affinché le misure adottate siano proporzionate allo scopo perseguito. Il funzionario evita, in particolare, di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora tali restrizioni o oneri non siano in un rapporto ragionevole con lo scopo dell'azione intrapresa (...)*

*Il funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo e con l'azione amministrativa dell'istituzione. Il funzionario segue le normali prassi amministrative*



*dell'istituzione, a meno che non sussistano motivi legittimi per discostarsi da tali pratiche in un singolo caso (...). Il funzionario rispetta le aspettative legittime e ragionevoli che i cittadini nutrono alla luce del modo in cui l'istituzione ha agito in passato... "*